

Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

*Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Proroga dei termini legali
e convenzionali per mancato funzionamento il 27 luglio 2012*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la nota n. 0662886/12 del 1° agosto 2012, con la quale la Filiale di Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunità di procedere nei confronti dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a. all'emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti il 27 luglio 2012 o nei cinque giorni successivi, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali che ha impedito il regolare svolgimento delle attività delle filiali seguenti: Aosta (P.zza Chanoux, 51), Aosta (C.so St-Martin de Corléans, 105), Courmayeur (Via Roma, 37), Pont-Saint-Martin (Via E. Chanoux, 45) e Saint-Christophe (Fr. Grand Chemin, 32);

CONSIDERATO che l'evento, per il suo carattere di eccezionalità, rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 a norma del quale: "Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";

VISTO l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

DECRETA

1. E' riconosciuto il mancato funzionamento il giorno 27 luglio 2012 di alcune filiali dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a. operanti sul territorio della Valle d'Aosta e indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da eventi eccezionali.
2. I termini legali e convenzionali scaduti il giorno 27 luglio 2012 o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione ed affisso nei locali regionali della Banca stessa.

Aosta, 8 AGO. 2012

Il presidente della regione nell'esercizio
delle attribuzioni prefettizie
Augusto Rollandin

